

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pescara,

vista la richiesta presentata della dott.ssa *, intesa a conoscere i criteri da applicare per la iscrizione all'albo degli "avvocati stabiliti", con particolare riferimento alla durata del periodo di formazione professionale ed al tipo di attività professionale che l'avvocato stabilito deve certificare di avere svolto nel Paese dell'Unione Europea nel quale ha conseguito la abilitazione (nel caso specifico in Spagna), esprime il seguente parere.

La direttiva numero 98/5/CEE, *"volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica"*, afferma il diritto degli avvocati di esercitare stabilmente l'attività professionale in tutti gli Stati membri con il proprio titolo professionale di origine a determinate condizioni tra cui quella di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

L'avvocato che esercita con il proprio titolo professionale di origine svolge le stesse attività professionali ed è soggetto alle stesse regole deontologiche dell'avvocato che esercita con il corrispondente titolo professionale dello Stato membro ospitante. La direttiva prevede, altresì, l'assimilazione all'avvocato dello Stato membro ospitante a condizione che l'avvocato che eserciti con il proprio titolo professionale di origine abbia comprovato l'esercizio per almeno tre anni di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario. In tale ipotesi l'avvocato è dispensato dalla prova attitudinale prevista dalla direttiva 89/48/CEE (oggi sostituita dalla direttiva 2005/36/CE) per il riconoscimento del titolo.

In attuazione della direttiva numero 98/5/CE lo Stato italiano ha emanato il D.lgs. 02.02.2001, n. 96, che regola la figura dell'avvocato stabilito (capo II) e dell'avvocato integrato (capo III).

A norma dell'articolo 3, D.lgs. 96/2001, l'avvocato stabilito è *"il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che ne è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati"*. A norma dell'articolo 4 l'avvocato stabilito *"ha diritto ad esercitare la professione di avvocato ... utilizzando il titolo professionale di origine, alle condizioni e secondo le modalità previste nel presente titolo"*.

La direttiva numero 89/48/CEE, oggi sostituita dalla direttiva 2005/36/CE, ha introdotto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che presuppongono formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Attualmente il riconoscimento dei titoli è disciplinato a livello comunitario, come visto, dalla direttiva 2005/36/CE. Il regime generale di riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante ha ad oggetto le qualifiche professionali. La direttiva definisce all'articolo 11 le qualifiche professionali, suddividendole in cinque diversi e crescenti gradi di formazione. Le qualifiche sono costituite, in senso crescente, da un attestato di competenza, da un certificato e da tre diversi e crescenti livelli di diploma. Al successivo articolo 12 la direttiva prevede ancora che *"è assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui all'articolo 11, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunità, che è riconosciuta da tale Stato membro come di livello equivalente e conferisce gli stessi diritti di accesso o di esercizio di una professione o prepara al relativo esercizio"*. Questa direttiva è stata attuata in Italia con il d.lgs. 09.11.2007, n.206.

In particolare il decreto legislativo in parola prevede all'articolo 4 che per "qualifiche professionali" si debbono intendere le *"qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale"*, mentre non costituiscono qualifiche professionali quelle attestate *"da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro"*. L'articolo 19 recepisce poi nella normativa interna le qualifiche professionali delineate dalla richiamata direttiva 2005/36/CE, della quale costituisce attuazione.

Con riguardo alla direttiva 89/48/CEE si rinvenivano sostanzialmente due orientamenti interpretativi in ordine alla definizione di diploma: uno di carattere restrittivo, secondo il quale la

decisione di omologazione non può essere assimilata ad un diploma ai sensi della direttiva, nel senso che tale decisione non può dare luogo ad una operazione di reciproco riconoscimento sulla base del sistema generale istituito dalla direttiva; l'altro estensivo, secondo il quale tale decisione può essere considerata un diploma nel significato fatto proprio dalla direttiva. Verso l'interpretazione di tipo restrittivo della direttiva 89/48/CEE si era già espressa la Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 29.01.2009, resa all'esito della causa C-311/06.

Sullo specifico punto la sentenza della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009, in causa C-311/06 (riguardante un cittadino italiano laureato in ingegneria meccanica in Italia che, dopo avere chiesto ed ottenuto l'omologazione del diploma di laurea italiano in Spagna e, quindi, l'iscrizione all'albo di uno dei *colegios de ingenieros técnicos industriales* della Catalogna, in applicazione del d.lgs. 115/1992, aveva conseguito il riconoscimento del titolo spagnolo con decreto ministeriale, impugnato avanti il Giudice Amministrativo dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri). La Corte di Giustizia aveva infatti già significativamente rilevato che *“la direttiva 89/48 mira a sopprimere gli ostacoli all'esercizio di una professione in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato il titolo che attribuisce le qualifiche professionali in oggetto. Dal primo, terzo e quinto ‘considerando’ di detta direttiva risulta che un titolo che sancisca formazioni professionali non può essere assimilato ad un «diploma» ai sensi della stessa direttiva in assenza dell'acquisizione, totale o parziale, delle qualifiche nel contesto del sistema dell'istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo. La Corte ha peraltro già avuto modo di sottolineare che un titolo facilita l'accesso ad una professione ovvero il suo esercizio in quanto attesti il possesso di una qualifica supplementare (v., in tal senso, sentenze 31 marzo 1993, causa C 19/92, Kraus, Racc. pag. I 1663, punti 18 23, e 9 settembre 2003, causa C 285/01, Burbaud, Racc. pag. I 8219, punti 47 53). Accettare, in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell'accesso alla professione regolamentata nella causa principale in Italia si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o un'esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto ‘considerando’, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che l'art. 1, lett. a), della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che la definizione della nozione di «diploma» che esso prevede non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. ...Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanziona alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro”*.

Con l'entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE, sostitutiva della direttiva 89/48/CE, pur sostanzialmente riproducendo il sistema generale dei titoli disciplinato da quest'ultima, non è più possibile propendere per l'interpretazione di carattere estensivo, secondo quello che si può facilmente desumere dalla lettura dei cosiddetti “considerando”, che, come è noto, orientano l'interpretazione dell'articolato normativo di ciascuna direttiva comunitaria. Dalla lettura di essi si evince che, sebbene da una parte è certo che la direttiva tenda a garantire a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo, dall'altra, essa, disciplinando il regime generale di riconoscimento, non impedisce, ed anzi garantisce che uno Stato

membro imponga a chiunque eserciti una professione nel suo territorio requisiti specifici motivati dall'applicazione delle norme professionali nell'interesse pubblico generale.

Scorrendo i vari "considerando" della direttiva in parola, si può leggere infatti:

- al terzo considerando che *"onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in possesso di diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali e sono rilasciati in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti diplomi atto ad agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro"*;

- al quinto considerando che *"relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 5 del Trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando l'interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali"*;

- all'undicesimo considerando che *"... la presente direttiva non ha l'obiettivo di interferire nell'interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all'applicazione del diritto nazionale in materia di professioni"*;

- al dodicesimo considerando che *"la presente direttiva riguarda il riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri. Non riguarda, tuttavia, il riconoscimento, da parte degli Stati membri, di decisioni di riconoscimento adottate da altri stati membri a norma della presente direttiva. Pertanto, i titolari di qualifiche professionali che siano riconosciute a norma della presente direttiva non possono utilizzare tale riconoscimento per ottenere, nel loro Stato membro di origine, diritti diversi da quelli conferiti grazie alla qualifica professionale ottenuta in tale Stato membro, a meno che non dimostrino di aver ottenuto qualifiche professionali addizionali nello Stato membro ospitante"*;

- al quarantatreesimo considerando la direttiva prevede anche che l'esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del Trattato CE, di specifici limiti legali alla base della legislazione nazionale e delle disposizioni di legge stabilite autonomamente, nell'ambito di tale contesto, dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti;

- al quarantaquattresimo considerando prevede ancora che la normativa comunitaria ed interna non possono pregiudicare le misure necessarie a garantire un elevato grado di tutela dei consumatori.

Oltre a quest'ultima direttiva, si deve poi tenere conto, al fine di completare il quadro normativo comunitario in materia, della direttiva del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CEE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica e in particolare, in attuazione della quale, come si è detto, è stato emanato dallo Stato italiano il D.lgs. 02.02.2001, n. 96. Anche in questo caso è utile esaminare il contenuto dei "considerando", proprio allo scopo di enucleare la finalità perseguita anche in questo caso dal legislatore comunitario:

- il secondo considerando di tale direttiva prescrive che *"un avvocato in possesso di tutte le qualifiche prescritte in uno Stato membro può fin da ora chiedere il riconoscimento del proprio diploma per stabilirsi in un altro Stato membro, allo scopo di esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale di questo Stato membro a norma della direttiva 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni"* e che tale direttiva *"ha lo scopo di garantire l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato"*

membro ospitante e non mira né a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione delle stesse”;

- il terzo considerando prevede “che alcuni avvocati possono integrarsi rapidamente nella professione dello Stato membro ospitante, in particolare superando la prova attitudinale prevista dalla direttiva 89/48/CEE, mentre altri avvocati in possesso di tutte le qualifiche prescritte devono poter ottenere tale integrazione dopo un certo periodo di esercizio della professione nello Stato membro ospitante con il proprio titolo professionale d'origine oppure continuare la loro attività con il titolo professionale d'origine”;

- il quinto considerando prevede “che un'azione comunitaria in materia è giustificata non solo perché rispetto al sistema generale di riconoscimento offre agli avvocati un metodo più semplice che consente loro di integrarsi nella professione di uno Stato membro ospitante, ma anche perché, dando agli avvocati la possibilità di esercitare stabilmente con il loro titolo professionale d'origine in uno Stato membro ospitante, risponde alle esigenze degli utenti del diritto, che a motivo del flusso crescente delle attività commerciali, dovuto particolarmente alla creazione del mercato interno, chiedono consulenze in occasione di operazioni transfrontaliere nelle quali si trovano spesso strettamente connessi il diritto internazionale, il diritto comunitario e i diritti nazionali”;

- il settimo prevede ancora che “la presente direttiva, in armonia con le sue finalità, si astiene dal disciplinare situazioni giuridiche puramente interne e lascia impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, salvo laddove ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi; che, in particolare, essa non lede in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante”.

Alla luce di quanto detto, si tratta quindi in definitiva di individuare quale siano le effettive finalità della direttiva, ossia se esse siano volte, nel quadro del principio generale di eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi tra gli Stati membri (il cosiddetto principio della “interpretazione economica e sociale nel territorio della Comunità”), a garantire che lo spostamento del cittadino comunitario sia giustificato dall'esigenza e dalla prerogativa di svolgere una determinata professione o attività in altro Paese membro, diverso da quello in cui si è acquisito il titolo che abilita all'esercizio della professione, o, se invece, siano volte a garantire ed agevolare la mera necessità di acquisire un titolo in altro Paese. Poiché, tenuto conto della portata e dell'efficacia dei “considerando”, quali elementi di indirizzo interpretativo delle direttive comunitarie, non si può quindi dubitare sul fatto che l'unica finalità apprezzabile sia quella di garantire che lo spostamento del cittadino comunitario sia giustificato dall'esigenza e dalla prerogativa di svolgere una determinata professione o attività in altro Paese membro, diverso da quello in cui si è acquisito il titolo che abilita all'esercizio della professione, si deve riconoscere a questo punto che il sistema di riconoscimento previsto dalla direttiva deve presupporre che sia stata seguita, in parte o totalmente, una formazione nel territorio dello Stato membro di rilascio del diploma o nel contesto delle attività formative che esso dispensa, ovvero l'acquisizione di un'esperienza accademica o professionale riconducibile, sotto il profilo territoriale o materiale, allo Stato membro di rilascio del diploma, il cui riconoscimento è richiesto in un altro Stato membro. Diversamente, allorquando un cittadino intenda avvalersi in un determinato Stato membro, dove ha assolto la sua intera formazione accademica che non gli permetta di accedere direttamente alla professione che desidera esercitare nel detto Stato, di un diploma ottenuto in un altro Stato membro che gli conferisce detto accesso, ma senza che egli abbia, ivi, acquisito un'esperienza professionale o accademica, si può ragionevolmente dubitare dell'esistenza di un esercizio effettivo della libera circolazione, in quanto non ha avuto luogo alcuna attività professionale nello Stato membro ospitante.

È quindi preliminarmente necessario, ai fini dell'accertamento dell'effettivo perseguimento delle finalità garantite dal quadro normativo comunitario, verificare, caso per caso, se l'avvocato appartenente ad altro Stato membro, che chieda l'iscrizione alla sezione speciale degli Avvocati Stabiliti dell'Albo degli Avvocati, sia un professionista che eserciti effettivamente la professione

forense nello Stato membro di origine e, attraverso la richiesta di “stabilimento” nello Stato membro ospitante, persegua effettivamente le finalità tutelate di libera circolazione dei servizi sul territorio comunitario.

In generale occorre premettere che, normalmente, per quanto concerne l'esperienza sino ad oggi maturata in Italia in varie realtà territoriali, i laureati in giurisprudenza italiani, che paradossalmente appartengono allo Stato ospitante (si tratta di professionisti italiani che aspirano ad essere “ospitati” nello Stato di appartenenza), i quali conseguono il titolo di *abogado* in Spagna, a seguito del mero riconoscimento del diploma di laurea e dell'iscrizione ad un collegio “locale” di *abogados*, per ottenere, poi, in Italia il riconoscimento del titolo che li abilita all'esercizio della professione forense, si trasferiscono non per esercitare la professione, bensì per acquisire un titolo. Titolo che invece l'ordinamento professionale italiano rilascia soltanto dopo l'espletamento di un periodo di pratica e dopo il superamento di un esame di abilitazione selettivo.

Detto iter è previsto, nel pieno rispetto di quanto contenuto nei vari “considerando” delle citate direttive comunitarie, nel precipuo, fondamentale ed irrinunciabile interesse pubblico, direttamente discendente dai precetti costituzionali in quanto strettamente collegato all'inviolabile diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, al corretto esercizio della professione forense, in quanto ritenuto idoneo, alla luce di valutazioni che appartengono alla esclusiva sfera di competenza dello Stato italiano, a garantire la competenza e la professionalità di tutti coloro che vengono abilitati all'esercizio della professione forense.

Il principio di divieto di abuso del diritto comunitario, che, secondo quanto raccomandato dalle direttive richiamate è prerogativa fondamentale della corretta e coerente applicazione del principio di libera circolazione dei servizi tra Stati membri, consente ai singoli Stati membri di rifiutare il riconoscimento dei titoli in fattispecie di questo tipo, in cui il sistema generale del riconoscimento dei titoli previsto dalla normativa comunitaria viene utilizzato, con chiara evidenza, al solo fine di evitare l'iter previsto in Italia per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Inoltre, non si può omettere di rilevare che l'iscrizione a un *Colegio de Abogados* spagnolo avviene sulla base dell'omologazione spagnola del diploma universitario italiano, ai sensi del Regio Decreto 20 febbraio 2004, 285/2005, recante la disciplina spagnola delle condizioni per l'omologazione e la convalida di diplomi e/o corsi di studi superiori stranieri, in vigore del 4 settembre 2004 e che la procedura di homologazione mira a sottoporre a verifica esclusivamente il contenuto accademico, in termini di conoscenze, degli studi seguiti per conseguire un diploma. Invero la nozione di homologazione viene definita dall'art. 3, lett. a) e b) del predetto regio decreto spagnolo sull'omologazione, che è la seguente: “*Ai sensi del presente regio decreto, si intende per: a) homologazione dell'equivalenza ad un diploma dell'elenco dei diplomi universitari ufficiali: il riconoscimento ufficiale della formazione ricevuta per il conseguimento di un diploma straniero, riconosciuta come equivalente a quella richiesta per il conseguimento di un diploma spagnolo menzionato nell'elenco citato; b) homologazione dell'equivalenza ad uno dei gradi accademici in cui sono strutturati gli studi universitari in Spagna: il riconoscimento ufficiale della formazione ricevuta per il conseguimento di un diploma straniero, riconosciuta equivalente a quella richiesta per il conseguimento di un grado accademico corrispondente ad uno dei livelli in cui sono strutturati gli studi universitari spagnoli, e non ad un diploma concreto*”.

Successivamente l'articolo 4, n.1 del richiamato Regio Decreto specifica nei seguenti termini gli effetti dell'omologazione: “*l'omologazione conferisce al diploma straniero, dal momento in cui viene accordata e dal momento in cui la corrispondente attestazione viene rilasciata, gli stessi effetti su tutto il territorio nazionale del diploma o del grado accademico spagnolo rispetto al quale esso viene omologato come equivalente, in conformità della legislazione in vigore*”.

Quindi, in definitiva, il Consiglio dell'Ordine scrivente ritiene di poter affermare che i principi sopra delineati siano astrattamente condivisibili, ossia che le direttive comunitarie perseguono sostanzialmente lo scopo di garantire l'integrazione dell'avvocato nella professione dello Stato membro ospitante, mentre certamente non mirano a modificare le regole professionali in esso vigenti, né a sottrarre l'avvocato all'applicazione delle stesse e che non possono essere invocate al

fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte di titolare di un titolo professionale rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi, né su un esame, né su una esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.

È inoltre condivisibile ritenere che dette direttive, nell'esplicito scopo di semplificare la prosecuzione dell'esercizio della professione forense in uno Stato membro ospitante, prevedono che la stessa si applichi agli avvocati che esercitano la professione nello Stato membro di origine e, fatta salva l'unica eccezione ivi prevista, nello Stato membro ospitante, non sussistendo quindi alcun diritto ad utilizzare un "titolo professionale di origine" (nel caso di specie, il titolo di *abogado*) non acquisito al termine del percorso accademico e formativo professionalizzante, previsto nello "Stato membro di origine" (nel caso in esame, formalmente, la Spagna), bensì sulla base dell'omologazione, da parte di tale Stato, del diploma di laurea conseguito nello "Stato membro ospitante" (nel caso in esame, formalmente, l'Italia: in realtà Stato in cui il percorso accademico e formativo dell'Interessato si è compiuto) e non suffragato dall'esercizio della professione forense nello "Stato membro di origine" (nel caso in esame, formalmente, la Spagna), non potendo le direttive comunitarie, e le norme interne che le attuano, essere invocate al fine di esercitare la professione di avvocato in uno "Stato membro ospitante" da parte di un titolare di "titolo professionale di origine", conseguito con le modalità predette, in palese spregio della disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio dello "Stato membro ospitante" (in realtà tale solo in apparenza).

È infatti anche ragionevole ritenere che la normativa comunitaria e quella interna attuativa (d.lgs. 02.02.2001, n.96) sono volte ad agevolare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale e che quindi tale finalità presuppone che l'interessato sia cittadino di uno Stato membro diverso dall'Italia, così come si evince, in particolare, dalla definizione di "avvocato stabilito" di cui all'articolo 3, lettera d), nonché dalle previsioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, lettera a), d.lgs. 02.02.2001, n. 96.

Il Consiglio dell'Ordine scrivente condivide questi principi generali, ritenendo peraltro che ogni caso sottoposto al proprio esame deve comportare una valutazione concreta diretta a verificare quale siano le motivazioni che abbiano spinto l'interessato a formulare la domanda di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, se ci si trovi in presenza, nel cosiddetto Stato membro di origine, di un mero riconoscimento di un diploma conseguito nello Stato membro di appartenenza (che è poi quello che sarebbe destinato a divenire lo Stato membro ospitante) e se vi sia stato, e quale sia stato in questo caso, il percorso formativo integrativo svolto nello Stato membro "omologante" e quali esperienze professionali e di quale durata siano state maturate nello Stato membro di origine.

Per tutto quanto sopra, questo Consiglio dell'Ordine ritiene di dover esigere dal richiedente l'iscrizione alla sezione speciale degli Avvocati Stabiliti una documentazione attestante :

a) il compimento della formazione integrativa riconducibile ai titoli che, secondo le previsioni delle direttive comunitarie, consentono lo svolgimento della attività professionale nello Stato membro ospitante (certificazione rilasciata dall'autorità accademica spagnola con l'elenco degli insegnamenti in relazioni ai quali l'istante ha sostenuto gli esami, a dimostrazione che non vi sia stata mera homologazione della laurea conseguita in Italia),

b) lo svolgimento per almeno un anno di attività professionale in proprio.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, d. lgs. 02.02.2001, n. 96, i documenti, ove redatti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione autenticata.

(PARERE COA 03.02.11)